

## **LEGGE REGIONALE 19 luglio 2006, n. 22 (Burp 93 del 21.07.06) - stralcio**

**"Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006".**

### **Art. 31**

**(Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2002, n. 5)**

1. Alla **legge regionale 8 marzo 2002, n. 5** (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz.), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  
"detti piani e regolamenti non necessitano di approvazione regionale;"
  - b) all'articolo 7, le parole "Piano" e "Piani", sono sostituite rispettivamente con le seguenti:  
"Programma" e "Programmi".
  - c) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
"4 bis Nell'ambito delle procedure autorizzatorie relative a nuovi impianti, la valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia considera come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, da non superare entro il perimetro delle aree sensibili di cui all'articolo 10, comma 1."
  - d) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:  
"1. E' vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie."